

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2026, n. 20-3077

Disciplina per gli Uffici Tecnici Regionali (UTR) relativa alle modalità di consultazione e rilascio di copia totale o parziale delle pratiche strutturali depositate ai sensi della Legge n. 1086/1971 (articolo 4), della Legge n. 64/1974 (articolo 17) e del DPR n. 380/2001 (articoli 65, 93 e 94) nei confronti dei soggetti direttamente qualificati ed approvazione del tariffario per il rimborso dei..



Seduta N° 190

Adunanza 21 SETTEMBRE 2026

Il giorno 21 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Daniela CAMERONI - Federico RIBOLDI

DGR 20-3077/2026/XII

OGGETTO:

Disciplina per gli Uffici Tecnici Regionali (UTR) relativa alle modalità di consultazione e rilascio di copia totale o parziale delle pratiche strutturali depositate ai sensi della Legge n. 1086/1971 (articolo 4), della Legge n. 64/1974 (articolo 17) e del DPR n. 380/2001 (articoli 65, 93 e 94) nei confronti dei soggetti direttamente qualificati ed approvazione del tariffario per il rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione regionale.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

la legge n. 1086/1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, all’articolo 4, ha introdotto l'obbligo di deposito del progetto strutturale e della relativa documentazione per le opere in cemento armato normale e precompresso ed a struttura metallica che assolvono a una funzione statica, prima dell’inizio dei lavori, ai fini della pubblica sicurezza e della verifica della stabilità dell'opera;

tale obbligo di denuncia dei lavori è confluito nell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, che ha confermato l'obbligo, da parte del costruttore, di depositare il progetto strutturale prima dell'inizio dei lavori per tutte le opere in cemento armato normale, precompresso e a struttura metallica che assolvono a una funzione statica;

l'articolo 17 della legge n. 64/1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” stabiliva l'obbligo di deposito del progetto strutturale per tutti gli interventi eseguiti nelle zone sismiche, prevedendo che, in tali zone, chiunque intendesse eseguire costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni, indipendentemente dal materiale costruttivo, era tenuto a darne preavviso scritto e a depositare la documentazione tecnica, rafforzando così il concetto di controllo

pubblico preventivo sulla sicurezza strutturale;

anche tale disciplina è stata integralmente assorbita e regolata dal D.P.R. n. 380/2001, che, all'articolo 93, reitera e consolida l'obbligo, in capo al committente o proprietario, di provvedere al deposito del progetto e della relativa documentazione tecnica presso gli uffici competenti prima dell'inizio dei lavori, per ogni intervento di costruzione, riparazione o sopraelevazione ricadente in tali zone;

il successivo articolo 94 stabilisce che, nelle zone dichiarate sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità, chiunque intenda realizzare costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni deve preventivamente ottenere l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico regionale competente;

l'articolo 94-bis reca la disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche;

all'articolo 96, il medesimo D.P.R. n. 380/2001 delinea la procedura di riscontro e contestazione delle inosservanze agli adempimenti prescritti dai sopra citati articoli 93, 94 e 65, a cura dei funzionari, degli ufficiali e degli agenti preposti all'attività di vigilanza;

a tale fase di accertamento può fare seguito la presentazione, ai sensi della D.G.R. n. 10-4161 del 26 novembre 2021, della cosiddetta "*denuncia postuma*", esperita al fine di ottenere la regolarizzazione *ex post* dell'omissione degli obblighi di natura strutturale e sismica precedentemente disattesi.

Premesso, inoltre, che:

la legge regionale n. 19/1985, in attuazione alla citata legge n. 64/1974, ha dettato disposizioni in materia di provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

i relativi provvedimenti attuativi sono stati parametrati sulle risultanze della classificazione sismica del territorio regionale (revisionata nel 2003, 2010 e nel 2019), fino alla più recente D.G.R. n. 10-4161 del 26 novembre 2021, che riordina e semplifica la preesistente disciplina regionale, introducendo un regime procedurale differenziato in funzione della classificazione degli interventi ai sensi del citato articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001, con l'obiettivo di snellire e razionalizzare il controllo tecnico-amministrativo.

Richiamato che, in particolare, la D.G.R. n. 10-4161 del 26 novembre 2021 ha disposto di:

- confermare la revoca dell'obbligo di autorizzazione preventiva in via generalizzata (ex articolo 94), spostando l'onere dell'adempimento sulla denuncia preventiva (obbligatoria su tutto il territorio regionale) dei lavori per ogni costruzione, riparazione o sopraelevazione di consistenza strutturale (ex articolo 93);

- articolare il nuovo regime di deposito in funzione dell'importanza delle opere, prevedendo che per le opere rilevanti e strategiche è prevista la denuncia depositata presso l'Ufficio Tecnico Regionale (UTR), per le opere di minore rilevanza e non rilevanti la denuncia è depositata presso lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) comunale, consolidando, così, il passaggio da un controllo preventivo generalizzato ad un sistema basato sull'asseverazione professionale e sul controllo a campione, con deposito primario presso l'autorità comunale per la maggior parte degli interventi e delineando, in tal modo, un quadro procedurale differenziato in base alla complessità e all'impatto dell'opera sulla pubblica incolumità;

- confermare gli Uffici Tecnici Regionali (UTR) quali "competenti uffici tecnici della Regione" ai sensi e per gli effetti del Titolo IV, Parte II, Capo IV, del D.P.R. 380/2001, identificandoli nel Settore "Sismico" e nei Settori "Tecnici regionali", articolazioni della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, a cui spettano non soltanto la funzione di ufficio di deposito diretto della denuncia per le opere e gli interventi riguardanti gli edifici e le infrastrutture strategiche e rilevanti e la funzione di vigilanza sui progetti depositati mediante un processo di selezione e controllo a campione, limitato alle denunce di competenza diretta, ma anche specifiche funzioni nell'ambito delle procedure di repressione delle violazioni, con un ruolo che si attiva a seguito dell'accertamento di illeciti da parte del Comune e con competenza differenziata in ragione della rilevanza delle opere.

Premesso, altresì, che:

la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", agli articoli dal 22 al 28, regola il diritto di accesso ai documenti amministrativi che permette ai soggetti interessati, ossia coloro che hanno un interesse giuridicamente tutelato, diretto, concreto e attuale, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e di consentire la cura e la difesa degli interessi giuridici; l'accesso documentale ordinario, ai sensi della suddetta legge, è finalizzato alla tutela di una specifica posizione giuridica soggettiva del richiedente rispetto all'azione amministrativa, e richiede una motivazione specifica con verifica dell'interesse giuridico da parte dell'Amministrazione;

la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione", che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, all'articolo 25, rimanda ad un successivo regolamento della Giunta regionale il compito di definire i criteri, le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto, in base ai principi fondamentali stabiliti dalla legge nazionale;

il regolamento regionale n. 5/R/2018 ha, quindi, definito le modalità operative e procedurali per esercitare il diritto di accesso documentale, specificando i soggetti legittimati, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità di presentazione dell'istanza, i limiti e le esclusioni al diritto di accesso, la procedura di notifica ai controinteressati, nonché le norme per il rilascio di copie e i relativi costi di riproduzione e rimborso;

la D.G.R. n. 8-854 del 23 dicembre 2019, che ha approvato la disciplina per gli uffici della Giunta regionale, relativa alle modalità di rilascio di documenti amministrativi ed il tariffario per il rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione, unificando le diverse tipologie di accesso (ordinario, civico e civico generalizzato), ha ribadito la gratuità dell'accesso a dati e documenti in formato digitale, privilegiando la trasmissione telematica o l'indicazione di banche dati e siti ufficiali per la consultazione e definendo gli importi per la riproduzione su supporto cartaceo o digitale, oltre ai diritti fissi per le attività di ricerca.

Richiamato che:

- l'articolo 25, comma 1, della legge n. 241/1990 stabilisce che l'esame dei documenti è gratuito e che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione o scansione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo;

- l'articolo 15 del regolamento regionale n. 5/R/2018 attribuisce alla Giunta regionale la competenza a determinare ed aggiornare periodicamente l'entità dei rimborsi per il rilascio e la spedizione di copie, stabilendo altresì le modalità di effettuazione del rimborso ed il numero massimo di copie il cui rilascio è gratuito.

Richiamata, inoltre, la D.G.R. n. 10-4161 del 26 novembre 2021, di approvazione, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, delle nuove procedure di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Dato atto che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Sismico", ha verificato che:

- è principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che l'istanza di accesso alla documentazione tecnica afferente alle strutture in conglomerato cementizio armato ed a quelle in zona sismica (quali progetti, relazioni di calcolo e collaudi, depositati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001), presentata dai soggetti titolari di un ruolo qualificato nell'esecuzione e gestione dell'opera (quali, per esempio, il proprietario, il committente, il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore statico), non sia sussumibile nell'alveo dell'accesso documentale ordinario disciplinato dai sopra citati articoli della legge n. 241/1990, ma si configura come un "diritto di accesso diretto" e semplificato, il quale opera in deroga ai rigori procedurali e agli oneri di specifica motivazione

prescritti per la procedura ordinaria, in quanto tale documentazione costituisce un atto dovuto, depositato nell'interesse primario della pubblica incolumità e della sicurezza statica;

- tale “*diritto di accesso diretto*” si fonda sul combinato disposto della sopra citata normativa edilizia ed antisismica, che impone il deposito degli atti strutturali quale presidio di garanzia pubblica;

- per i soggetti direttamente qualificati, l'interesse all'accesso è considerato intrinseco, diretto, concreto e attuale *in re ipsa*; tale interesse qualificato, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, attiene all'esercizio dei poteri dominicali e alla conoscenza della legittimità e stabilità costruttiva dell'immobile e, per tale ragione, la pubblica amministrazione è tenuta a garantire un accesso immediato, in quanto l'esigenza di tutela della pubblica incolumità prevale sulle eventuali ragioni di riservatezza;

- la giurisprudenza ha consolidato la tesi secondo cui l'accesso alla documentazione strutturale da parte dei suddetti soggetti non costituisce un mero accesso documentale, bensì una prerogativa connaturata al ruolo del richiedente, funzionale alla conoscenza degli atti che attestano la sicurezza dell'opera; l'obbligo di deposito imposto dalle leggi speciali genera infatti un correlato diritto di prelievo rafforzato in capo ai soggetti qualificati, esentando l'istanza dagli oneri motivazionali e dal bilanciamento di interessi tipico dell'accesso ordinario e ciò si traduce nella configurazione di un “*diritto autonomo*” finalizzato alla gestione, verifica e tutela della stabilità del bene.

Dato atto, inoltre, che il sopra citato Settore "Sismico", in esito ad un approfondimento tecnico, ha provveduto, pertanto, a delineare i requisiti e le modalità per gestire ad opera degli Uffici tecnici regionali (UTR) l'accesso diretto relativo alla consultazione o al rilascio di copia totale o parziale di documentazione relativa alle denunce dei lavori per le opere in cemento armato normale e precompresso e a struttura metallica, ex articolo 65 del D.P.R. n. 380/2001 (prima articolo 4 della legge n. 1086/1971), ed alle denunce di inizio lavori ed autorizzazioni preventive in zona sismica, ex articoli 65, 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 (prima articolo 17 della legge n. 64/1974), nei confronti dei soggetti individuati come titolari di un ruolo qualificato (quali, per esempio, il proprietario dell'immobile, il committente dell'opera, il progettista, il direttore dei lavori), e ha verificato che:

- non siano applicabili a tale fattispecie, eventuali preclusioni alla riproduzione fotografica dei documenti con mezzi propri, in quanto il diritto di accesso, informato ai principi di massima semplificazione, non trova nella normativa nazionale alcun divieto in tal senso, configurandosi l'eventuale limitazione come mera facoltà discrezionale dell'Amministrazione e, considerata la natura tecnica e l'elevata complessità documentale delle pratiche strutturali, la riproduzione digitale autonoma da parte dell'utente garantisce una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, riducendo drasticamente i tempi del procedimento e gli oneri gestionali a carico degli uffici; tale modalità non introduce rischi aggiuntivi per la sicurezza documentale, in quanto l'utilizzo di dispositivi *contactless* comporta una movimentazione degli originali inferiore rispetto alla scansione tradizionale e l'operazione si svolge comunque alla presenza del personale regionale, che garantisce la vigilanza sull'integrità del materiale archivistico;

- in assenza di una specifica disciplina sui costi di riproduzione della documentazione relativa alle pratiche strutturali come sopra citate, risulta ragionevole e coerente con il principio di proporzionalità prevedere l'applicazione di una tariffa forfetaria, pari ad euro 20,00 a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute dall'amministrazione per ogni pratica; tale importo è stato determinato sulla base di una stima dei costi medi di gestione delle istanze, che tiene conto della significativa variabilità dell'attività di ricerca archivistica, la quale può risultare di minima entità per pratiche recenti e agevolmente reperibili, ovvero di notevole complessità per pratiche storiche o conservate presso depositi esterni; nonché delle tariffe adottate in materia da altri enti e regioni per servizi analoghi di estrazione e riproduzione della documentazione tecnica depositata ai sensi della normativa edilizia e antisismica; la tariffa forfetaria, applicata uniformemente per pratica indipendentemente dal volume documentale, risponde inoltre a criteri di semplificazione e

prevedibilità per l'utente, evitando la necessità di una quantificazione analitica preventiva difficilmente praticabile in assenza di una ricognizione integrale del fascicolo.

Dato atto, altresì, che gli oneri del presente provvedimento rientrano nelle ordinarie spese di funzionamento e non richiedono specifici stanziamenti nel bilancio regionale, e che le entrate sono introitate sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2026-2028.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie di cui sopra, di approvare, i requisiti, le modalità ed il tariffario, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gestire ad opera degli Uffici tecnici regionali (UTR) l'accesso diretto relativo alla consultazione o al rilascio di copia totale o parziale di documentazione relativa, ex articoli 65, 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, alle denunce dei lavori per le opere in cemento armato normale e precompresso e a struttura metallica ed alle denunce di inizio lavori ed autorizzazioni preventive in zona sismica a favore dei soggetti individuati come titolari di un ruolo qualificato (quali, per esempio, il proprietario dell'immobile, il committente dell'opera, il progettista, il direttore dei lavori).

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'approvazione della modulistica per la relativa richiesta, da utilizzarsi presso tutti gli UTR depositari dei documenti stessi e delle connesse procedure operative, nonché la definizione degli eventuali aggiornamenti tecnico-procedurali che dovessero rendersi necessari.

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- il regolamento regionale n. 9/R/2021 di contabilità della Giunta regionale, come modificato dal regolamento regionale n. 11/R/2023;
- la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. 9 febbraio 2026 n. 1-2209 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- la D.G.R. 7 agosto 2026, n. 11-2973 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri e le entrate derivanti dal presente provvedimento sono esclusivamente come sopra riportato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di approvare i requisiti, le modalità ed il tariffario, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gestire ad opera degli Uffici tecnici regionali (UTR) l'accesso diretto relativo alla consultazione o al rilascio di copia totale o parziale di documentazione relativa, ex articoli 65, 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, alle denunce dei lavori per le opere in cemento armato normale e precompresso e a struttura metallica ed alle denunce di inizio lavori ed autorizzazioni preventive in zona sismica a favore dei soggetti individuati come titolari di un ruolo qualificato (quali, per esempio, il proprietario dell'immobile, il committente dell'opera, il progettista, il direttore dei lavori);
- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'approvazione della modulistica per la relativa richiesta, da utilizzarsi presso tutti gli UTR depositari dei documenti stessi e delle connesse procedure operative, nonché la definizione degli eventuali aggiornamenti tecnico-procedurali che dovessero rendersi necessari;
- che le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dall'adozione, tramite determinazione dirigenziale, delle connesse procedure operative e della modulistica di cui al punto precedente;
- che gli oneri del presente provvedimento rientrano nelle ordinarie spese di funzionamento e non richiedono specifici stanziamenti nel bilancio regionale, e che le entrate sono introitate sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2026-2028;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3077-2026-All_1-Allegato_A_Tariffario.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Disciplina per gli Uffici Tecnici Regionali (UTR) relativa alle modalità di consultazione e rilascio di copia totale o parziale delle pratiche strutturali depositate ai sensi della legge n. 1086/1971 (articolo 4), della legge n. 64/1974 (articolo 17) e del DPR n. 380/2001 (articoli 65, 93 e 94) nei confronti dei soggetti direttamente qualificati. Tariffario per il rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione regionale

1. Oggetto e Ambito di applicazione

L'istanza di consultazione o acquisizione di copia della documentazione strutturale e sismica (progetti, relazioni di calcolo, collaudi), depositata presso gli Uffici Tecnici Regionali (UTR) ai sensi della normativa vigente, di cui agli articoli 65, 93, 94 del D.P.R. n. 380/2001 (prima legge n. 1086/1971 e legge n. 64/1974), presentata da soggetti titolari di un ruolo qualificato, non è soggetta alla procedura formale di accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990.

Tale facoltà si configura come "diritto di accesso diretto" ad atti che ineriscono alla sfera giuridica del richiedente. L'interesse dei suddetti soggetti è considerato *in re ipsa*; essi sono pertanto dispensati dall'obbligo di motivazione specifica.

Sono considerati soggetti qualificati:

- il proprietario dell'immobile o il committente dell'opera;
- il progettista, il direttore dei lavori o il collaudatore statico;
- l'amministratore di condominio *pro tempore*;
- i successori a titolo universale o particolare (eredi o acquirenti).

2. Legittimazione e deleghe

2.1. Variazione della Titolarità (Nuovi Proprietari)

Qualora i dati in archivio riportino il nominativo del precedente intestatario, il proprietario attuale può provare la propria legittimazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. n. 445/2000), attestante la titolarità del bene.

2.2. Delega a terzi (Tecnici incaricati)

I soggetti qualificati di cui al punto 1 possono delegare per iscritto un terzo (es. tecnico di fiducia) alla consultazione e al ritiro delle copie. La delega deve essere accompagnata da copia cartacea del documento di identità del delegante in corso di validità.

2.3. Terzi non titolari

Qualora l'istante non sia titolare di diritti reali o non agisca su delega degli stessi, l'istanza ricade nel regime ordinario della legge n. 241/1990, con i relativi obblighi di motivazione specifica e notifica ad eventuali controinteressati, e trova, pertanto, applicazione la D.G.R. n. 8-854 del 23 dicembre 2019.

3. Termini del procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a dare riscontro alle istanze di accesso diretto entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta completa (compresa l'attestazione di avvenuto pagamento). Qualora la ricerca archivistica risulti particolarmente complessa (archivi storici o depositi esterni), il termine può essere esteso a 30 giorni, previa comunicazione all'interessato.

4. Accesso digitale gratuito

In linea con le politiche di dematerializzazione, la Regione Piemonte favorisce la trasmissione telematica. La trasmissione è gratuita se la documentazione è già disponibile in formato digitale nativo e verrà trasmessa tramite apposite piattaforme messe a disposizione dall'amministrazione regionale o via PEC.

L'utilizzo dei servizi digitali regionali garantisce i necessari profili di riservatezza ed integrità del dato.

5. Rimborso costi e Tariffe

Nel caso di documentazione non disponibile in formato digitale nativo, per le attività di estrazione dall'archivio e riproduzione, sono stabiliti, in coerenza con la D.G.R. n. 8-854 del 23 dicembre 2019, i seguenti rimborsi forfettari:

Tipologia di Servizio	Tariffa	Note
Tariffa Forfetaria per pratica	€ 20,00	Include scansione e rilascio di copia digitale.
Supporto informatico (USB/CD)	€ 5,00	Costo aggiuntivo. È vietato l'uso di supporti privati.
Copia Autentica	€ 30,00 + Bollo	Oltre alla tariffa base, si applica l'imposta di bollo vigente.

Anche in questo caso la documentazione riprodotta verrà trasmessa in formato pdf tramite apposita piattaforma o via PEC.

6. Consultazione e riproduzione fotografica propria

È consentita l'acquisizione dei documenti mediante fotografia o scansione con dispositivi propri del richiedente (smartphone, tablet, scanner "*contactless*") alle seguenti condizioni:

- integrità: divieto di uso di flash, scanner a trascinamento o strumenti che possano danneggiare l'originale;
- vigilanza: l'operazione deve avvenire alla presenza del personale regionale.

7. Modalità di pagamento

I rimborsi devono essere effettuati tramite pagamento spontaneo sulla piattaforma PiemontePay (sistema PagoPA), selezionando la voce "Servizi generali - Accesso agli atti".

La ricevuta del pagamento deve essere trasmessa all'Ufficio responsabile dell'archiviazione della documentazione prima dell'erogazione del servizio. Il mancato pagamento entro 15 giorni dalla richiesta di versamento mediante comunicazione via mail/PEC equivale a rinuncia all'istanza.

8. Tutela della riservatezza e divieti

8.1. Privacy

Il Responsabile del Procedimento agisce nel rispetto del GDPR (Reg. UE 2016/679), oscurando dati personali eccedenti o non pertinenti (es. recapiti privati di soggetti non coinvolti). Le parti omesse devono essere chiaramente indicate.

8.2. Divieti

È severamente vietato asportare documenti originali, tracciare segni, piegare o alterare in qualsiasi modo il materiale d'archivio. Ogni violazione sarà segnalata alle autorità competenti.

9. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Regionale (Settore Tecnico Regionale o Settore Sismico) territorialmente competente, della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per le pratiche di propria competenza.

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento trova applicazione la D.G.R. n. 8-854 del 23 dicembre 2019.

La presente disciplina non trova applicazione nei confronti dell'accesso esercitato dai Consiglieri Regionali, ex articolo 19 dello Statuto regionale.